

Codice disciplinare per il personale non avente qualifica dirigenziale
- Art. 3 CCNL 11.04.2008 ed integrazioni di cui agli artt. da 55 a 55-septies D.Lgs. 165/2001 -

SANZIONI	FONTI	FATTI SPECIE DI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rimprovero verbale ▪ rimprovero scritto ▪ multa di importo pari a 4 ore di retribuzione 	Art. 3, comma 4, C.C.N.L. 11/4/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia nonché dell'orario di lavoro; ▪ condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico ▪ negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza ▪ inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio ▪ rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni 	Art. 3, comma 5, C.C.N.L. 11/4/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa ▪ particolare gravità delle mancanze previste al comma 4 ▪ arbitrario abbandono del servizio ▪ ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori ▪ svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio ▪ comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi ▪ alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi ▪ manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970 ▪ atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, non reiterati, lesivi della dignità della persona ▪ violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della P.A. al risarcimento del danno

SANZIONI	FONTI	FATTI SPECIE DI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, commisurata a gravità illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso 	Art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001	<ul style="list-style-type: none"> rifiuto, senza giustificato motivo, da parte del lavoratore dipendente o del dirigente della stessa o di una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, i quali siano a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, di fornire la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero la resa di dichiarazioni false o reticenti
<ul style="list-style-type: none"> sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento 	Art. 55-sexies, comma 1, D.Lgs. 165/2001	<ul style="list-style-type: none"> violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento, che abbia comportato condanna della P.A. al risarcimento del danno (sanzione applicabile ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare)
<ul style="list-style-type: none"> sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione alla gravità dell'infrazione disciplinare non perseguita 	Art. 55-sexies, comma 3, D.Lgs. 165/2001 Art. 55-septies, comma 6, D.Lgs. 165/2001	<ul style="list-style-type: none"> mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare mancata osservanza, da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché del dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, delle disposizioni vigenti in tema di controlli sulle assenze per malattia finalizzati, in particolare, a prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche

SANZIONI	FONTI	FATTI SPECIE DI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi 	Art. 3, comma 6, C.C.N.L. 11/4/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità ▪ occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati ▪ atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità, non reiterati, che siano lesivi della dignità della persona ▪ avallare, aiutare o permettere fatti e comportamenti da parte di altri soggetti, tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi ▪ alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti ▪ qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna della P.A. al risarcimento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ collocamento in disponibilità ad esito di procedimento disciplinare 	Art. 55-sexies, comma 2, D.Lgs. 165/2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cagionare grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale (fuori dei casi previsti nel comma 1 art. 55-sexies, D.Lgs. 165/01); il provvedimento disciplinare stabilisce mansioni e qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento

SANZIONI	FONTI	FATTI SPECIE DI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ licenziamento con preavviso 	<p>Art. 3, comma 7, C.C.N.L. 11/4/08</p> <p>Art. 55-quater, comma 1, let.b), D.Lgs. 165/2001</p> <p>Art. 55-quater, comma 1, let.c), D.Lgs. 165/2001</p> <p>Art. 55-quater, comma 2, D.Lgs. 165/2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lettera a) ▪ recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c) ▪ condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità ▪ violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ▪ reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti ▪ assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione ▪ ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio ▪ Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento

